MALATTIA: TRASMISSIONE CERTIFICATI AL DATORE DI LAVORO

Con le ultime previsioni normative (art. 25 L. 183/2010 - Collegato lavoro) è ormai divenuta pienamente operativa la trasmissione telematica dei certificati di malattia.

Il citato articolo 25 del Collegato lavoro, entrato in vigore il 24 novembre 2010, ha uniformato il regime legale di rilascio e di trasmissione dei certificati per malattia per i dipendenti pubblici e privati, compresi gli aspetti sanzionatori per i medici.
Conseguenza principale del nuovo regime legale è che i lavoratori sia del settore pubblico sia del settore privato non devono più inviare tramite raccomandata A.R. o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Infatti è attraverso i canali telematici appositamente predisposti che INPS e datori di lavoro ricevono e possono consultare i certificati di malattia dei dipendenti.
Tuttavia, è previsto un periodo transitorio di 3 mesi (a partire dal 18 marzo 2011) durante il quale i datori di lavoro del settore privato potranno ancora chiedere l'inoltro dell'atttestato cartaceo. Decorso tale periodo l'unica modalità di invio degli attestati sarà quella telematica.
Sono questi i chiarimenti forniti dai Ministeri dell'innovazione e del Lavoro con la circolare 4 del 18/3/2011.
Vediamo comunque di seguito come si sviluppa il nuovo meccanismo di invio telematico dei certificati di malattia e le conseguenze per lavoratori e datori di lavoro. Certamente con l'invio telematico dei certificati di malattia verranno meno (almeno in gran parte) le violazioni legate all'invio in ritardo della certificazione. In gran parte perché permangono comunque delle situazioni residuali per le quali il lavoratore dovrà continuare ad inviare la certificazione cartacea, quali ad es. certificati rilasciati dalla strutture ospedaliere oppure medico impossibilitato all'invio on line.

1. Trasmissione telematica dei certificati di malattia

In tutti i casi di assenza per malattia i certificati medici sono inviati, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che li rilascia, all'INPS usando le modalità telematiche. L'INPS a sua volta trasmette immediatamente le attestazioni di malattia ai datori di lavoro pubblici o privati interessati.
La nuova modalità di invio telematico interessa, oltre ai dipendenti del settore pubblico, tutti i dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico INPS: pertanto l'obbligo riguarda anche tutti i lavoratori ai quali la malattia è

pagata interamente a carico del datore di lavoro (es. impiegati del settore industria o artigianato).
Medici interessati. Già dal 1/7/2010 sono obbligati alla trasmissione telematica:
- i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale
- i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base).
Dal 1/2/2011 i predetti medici che non utilizzano i servizi telematici sono sanzionati.
In caso di impossibilità di invio per problemi di malfunzionamento della procedura i medici possono invece rilasciare certificato ed attestato in modalità cartacee senza essere sanzionati.
Per i certificati di ricovero, di dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono continuare ad elaborare certificati in forma cartacea.
In entrambe le predette ipotesi di rilascio del certificato solo in modalità cartacea i dipendenti devono recapitare o consegnare il certificato stesso all'INPS e al datore di lavoro, o all'amministrazione pubblica di appartenenza, con le consuete modalità e termini.

2. Oneri e vantaggi per i lavoratori

Il lavoratore:
- nel corso della visita consegna al medico la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale e comunica l'eventuale indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale;
- chiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente e il rilascio della copia cartacea dell'attestato e del certificato; in alternativa, può chiedere che il medico inoltri il certificato in formato pdf al proprio indirizzo di posta elettronica;
- non deve più inviare a mezzo raccomandata A.R. o recapitare l'attestato di malattia al datore di lavoro: quest'ultimo infatti ha accesso all'attestato tramite i servizi Internet messi a disposizione dall'INPS;
- deve continuare a comunicare tempestivamente al datore di lavoro, secondo le modalità previste dal ccnl, l'assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello abituale, per eventuali controlli medici;
- deve fornire al datore di lavoro, se espressamente richiesto, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

Il lavoratore ha accesso agli attestati di malattia, messi immediatamente a disposizione dall'INPS, con le seguenti modalità:
- accedendo al sito dell'INPS tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico può accedere al singolo certificato;

- registrandosi preventivamente al sito dell'INPS con PIN può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia,
- chiedendone I'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.

Invio di certificato e attestato in modalità cartacea

Può accadere che il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica o in caso di ricovero ospedaliero), ma rilasci la certificazione e I'attestazione di malattia in forma cartacea. In questa ipotesi il lavoratore deve presentare I'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali.

Il datore di lavoro pubblico è tenuto a segnalare via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro

L'invio telematico all'INPS dei certificati di malattia,effettuato dal medico o dalla struttura sanitaria, soddisfa anche l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia o di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Infatti le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall'INPS al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

Per la consultazione degli attestati i datori di lavoro pubblici e privati possono avvalersi delle seguenti modalità:

a. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali (PIN). Per attivare il sistema i datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati si debbono presentare presso una Sede INPS muniti di:

- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante, con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale;
- modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

b. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro

c. avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4 della legge 12/1979.

Periodo transitorio. I datori di lavoro del settore privato possono ancora, per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare (quindi dal 18 marzo 2011), chiedere ai lavoratori I'invio, con le consuete modalità, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico o successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS.
Finito il periodo transitorio, il datore di lavoro privato:

- non potrà più richiedere al lavoratore I'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia;
- dovrà prendere visione delle attestazioni dei propri dipendenti mediante i servizi on line dell'INPS;
- potrà richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

Si ricorda che i datori di lavoro pubblico sono invece già tenuti ad avvalersi del servizi telematici per la ricezione degli attestati di malattia.

Visite fiscali. A breve sarà possibile chiedere le visite fiscali solo on line, con un servizio che l'INPS sta sperimentando. Con le nuova procedura il datore di lavoro, che è in grado di conoscere in tempo reale la malattia del lavoratore, può attivarsi immediatamente per la richiesta di visita fiscale che, secondo l'INPS, si svolgerà nel giro di poche ore.